



istituto italiano per la sanità la sicurezza e l'ambiente

isac s.p.a.

26900 Lodi P.za Piero Gobetti, 1/2/3

Tel : 037132924 – 037135664 r.a.

Fax : 037135771

info@istitutoisac.it

www.istitutoisac.it



COMUNE DI CORNO GIOVINE *(Provincia di LODI)*



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



Riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica (DM 15/12/94 - DM 13/05/96) - Accreditato Sinal al n. 0231
Abilitato per autocontrolli alimentari - DPR 227/92 - DLgs 286/94 - DLgs 531/92 - DLgs 65/93 - DPR 54/97 - DLgs 131/98
Cap. Soc. € 46.800 int. vers. - Codice Fiscale Registro Imprese CCIAA di RE n. 01425830351 - REA n. 184111 - Partita IVA 01425830351



INDICE

1	PREMESSA	3
2	TITOLO I – PREVENZIONE	4
2.1	ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	4
2.2	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
2.3	ZONE OMOGENEE	4
2.3.1	Limiti di zona	5
2.3.2	Prescrizioni per le sorgenti sonore	6
2.4	ZONE/ATTIVITA' PARTICOLARI	8
2.4.1	Aree ferroviarie	8
2.4.2	Infrastrutture stradali	9
2.4.3	Aree aeroportuali.....	11
2.4.4	Aree militari	11
2.4.5	Piste motoristiche e autodromi	12
2.4.6	Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo	13
2.5	TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE	14
2.6	PIANI URBANISTICI ATTUATIVI	14
2.7	ALTRI INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO”	15
2.7.1	Contenuti della Documentazione di Impatto Acustico	16
2.8	INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO”	16
2.8.1	Contenuti della Valutazione Previsionale del Clima Acustico	16
2.9	REQUISITI PASSIVI DEGLI EDIFICI	20
2.10	ATTIVITÀ TEMPORANEE	21
2.11	CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO.....	36
2.11.1	Zone di potenziale conflitto.....	36
3	TITOLO II -- RISANAMENTO	37
4	TITOLO III – CONTROLLI, POTERI SOSTITUTIVI, SANZIONI, CONTRIBUTI	38

1 PREMESSA

La zonizzazione acustica rappresenta uno strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti (PRG/PGT, PUT), un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione.

Le presenti norme costituiscono lo strumento tecnico che definisce le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.

La struttura del documento si richiama direttamente alle indicazioni e alla struttura contenute nella Legge Regionale n. 13/01 “norme in materia di inquinamento acustico” e alle successive direttive applicative e si articola nei seguenti capi:

TITOLO I – PREVENZIONE

- 1) **CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE:** contenente indicazioni di carattere generale sulle norme, sui limiti di zona e sulle sorgenti sonore (ivi comprese aree e sorgenti soggette a prescrizioni particolari).
- 2) **TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE:** contenente prescrizioni e requisiti necessari per mantenere una condizione di compatibilità acustica nella fase di attuazione e gestione della pianificazione territoriale vigente.
- 3) **ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO:** contenente prescrizioni da adottarsi al confine tra zone omogenee con limiti che differiscono per 10 o più dBA, ma dove le misure non evidenziano una situazione di conflitto acustico (rispetto dei limiti).

TITOLO II – RISANAMENTO

- 4) **ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO:** contenente prescrizioni da adottarsi per aree in cui si verifica incompatibilità tra classe acustica assegnata e livelli sonori misurati (superamento dei limiti)

TITOLO III – CONTROLLI, POTERI SOSTITUTIVI, SANZIONI, CONTRIBUTI

- 5) **INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA:** contenente indicazioni inerenti durata e aggiornamento del piano di zonizzazione acustica, coordinamento con altri strumenti urbanistici, strumenti di verifica nonché provvedimenti amministrativi e sanzioni.

2 TITOLO I – PREVENZIONE

2.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica è composta dai seguenti elaborati:

- Elaborato 1 – Relazione Illustrativa
- Elaborato 2 – Cartografia (scala 1/5000)
- Elaborato 3 – Norme tecniche di attuazione

2.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- DPCM 01/03/1991 – Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- Legge 26/10/1995 n° 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico
- DPCM 14/11/1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- L.R. 10/08/2001, n° 13 – Norme in materia di inquinamento acustico
- Delibera Regionale n° VII/9776 del 02/07/2002 – “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale”
- D.P.R. del 30/03/04 “Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447”
- D.P.R. n. 459 del 18/11/98 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.

2.3 ZONE OMOGENEE

In applicazione dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”, il Comune ha provveduto alla suddivisione del territorio in zone omogenee nelle sei classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

I criteri adottati per la suddivisione del territorio comunale in zone acustiche e le modalità di attribuzione delle classi acustiche sono quelli indicati dalla Delibera Regionale n. VII/9776.

CLASSE I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - Aree Prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di

attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La carta di zonizzazione individua le aree e le relative classi acustiche con i colori e le campiture definiti dall'allegato della Delibera Regionale n. VII/9776. In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore (par. 6), al Piano Regolatore Generale.

2.3.1 Limiti di zona

In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, il D.P.C.M. 14/11/97 stabilisce i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).

Le definizioni di tali valori sono contenute nell'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (Tab. 1);
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (Tab. 2);
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente (Tab. 3);
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge (Tab. 4).

Tabella 1 - Valori limite assoluti di immissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 2 - Valori limite assoluti di emissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	45	35
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe III	Aree di tipo misto	55	45
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 3 - Valori di attenzione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI ATTENZIONE (dBA)			
		Riferito a 1 ora		Riferito a Tr	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Classe I	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	70	55	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Tabella 4 - Valori di qualità

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITA' (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	47	37
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe III	Aree di tipo misto	57	47
Classe IV	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe V	Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

2.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di:

1) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima.

2) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona limitrofe

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità.

3) Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97)

I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali)

L'applicazione del criterio differenziale vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- Rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello notturno
- Rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno e 25.0 dBA in quello notturno

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

Anche se non incluse nel decreto, per le attività di spazzamento stradale, eseguite con autospazzatrici, e di raccolta rifiuti, eseguite con autocompattatori, si propone la verifica del solo limite assoluto in quanto trattasi di sorgenti mobili assimilabili al traffico veicolare, al servizio di trasporto pubblico e soggette quindi alla non applicabilità del criterio differenziale. A tale proposito si richiede che il servizio sia eseguito con macchine e/o attrezzature il cui livello di pressione acustica misurato non sia superiore a 85 dBA a 1,5m di distanza in relazione ai transiti in ambiente urbano (centro storico), su tempi di misura di 1 minuto.

Presso le strutture scolastiche devono essere rispettati unicamente i limiti diurni qualora, nel periodo notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le aree e le attività soggette a regimi legislativi specifici sono trattate in dettaglio nel paragrafo successivo 2.4 "Zone/Attività particolari".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

2.4 ZONE/ATTIVITA' PARTICOLARI

2.4.1 Aree ferroviarie

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie è disciplinato dal D.P.R n. 459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Nello specifico l'Art. 3 cita:

1- A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

a) m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.

b) m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

2- Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare di concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.

3- Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

Gli articoli 4 e 5 del decreto stabiliscono i valori limite da rispettare nelle fasce di pertinenza per infrastrutture con velocità di progetto rispettivamente superiore a 200 km/h e inferiore a 200 km/h:

- *infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 km/h – 65.0 dBA Leq diurno, 55.0 dBA Leq notturno (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).*
- *infrastrutture con velocità di progetto inferiore a 200 km/h – 70.0 dBA Leq diurno, 60.0 Leq notturno nella fascia A; 65.0 dBA Leq diurno, 55.0 dBA Leq notturno nella fascia B (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).*

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture ferroviarie concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limite individuati dalla zonizzazione acustica.

Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle infrastrutture ferroviarie) poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

2.4.2 Infrastrutture stradali

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture stradali sia di nuova costruzione che esistenti è disciplinato dal D.P.R. del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447".

Le disposizioni del decreto si applicano a tutti i tipi di strade (autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e locali), sia quelle esistenti (al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti), sia quelle di nuova realizzazione.

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Nello specifico l'Art. 3 cita:

1- per le infrastrutture stradali di tipo A,B,C,D,E ed F, le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate come dall'allegato 1, tab. 1e 2 (riportati di seguito).

2- nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A e una seconda più distante denominata fascia B.

3- nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento a una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura presistente.

L'articolo 5 del decreto stabilisce i valori limite per infrastrutture stradali esistenti "per le quali si applicano i valori fissati dall'allegato 1, tab2".

Riportiamo di seguito le tabelle riportate in allegato 1 del DPR.

Tabella 5: DPR 142/04 strade di nuova realizzazione (tabella 1)

TIPO DI STRADA (secondo codice strade)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo dm 5/11/01* Norma funz. E geom. Per la costruzione di strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrade		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D- urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E- urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM del 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall’art.6, comma 1, lettera a) della legge n.447 del 1995			
F- locale		30				
*per le scuole vale il solo limite diurno						

Tabella 6: DPR 142/04 strade esistenti (tabella 2)

TIPO DI STRADA (secondo codice strade)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo norme cnr 1980 e direttiva Put)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno o dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrade		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate a tipo VI Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D- urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiata separata e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E- urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM del 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art.6, comma 1, lettera a) della legge n.447 del 1995			
F- locale		30				
*per le scuole vale il solo limite diurno						

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture stradali concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limiti individuati dalla zonizzazione acustica.

Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle infrastrutture stradali) poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

2.4.3 Aree aeroportuali

La regolamentazione del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, è definita dai:

- D.M. 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale".
- D.M. 20/05/1999 "Criteri per la progettazione di sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico".
- D.M. 03/12/1999 "Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti".

Il D.M. 31/10/1997 definisce:

- i criteri e modalità di misura del rumore emesso dagli aeromobili attraverso l'introduzione dell'indice di valutazione LVA (Livello di valutazione del rumore aeroportuale) (art. 3, all. A);
- la caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale (art. 6) che individua tre aree di rispetto nelle quali valgono i seguenti limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali:
 - zona A: LVA non deve superare i 65 dB(A);
 - zona B: LVA non deve superare i 70 dB(A);
 - zona C: LVA può superare i 75 dB(A);
 - Al di fuori delle zone A, B e C l'indice LVA non può superare il valore di 60 dB(A)
- i criteri che regolano l'insediamento di nuove attività nelle zone di rispetto (art.7).

Il D.M. 20/05/1999 definisce:

- caratteristiche e composizione dei sistemi di monitoraggio per il controllo del rumore aeroportuale (art. 2 e 3);
- caratteristiche ed ubicazione delle stazioni di monitoraggio (art. 4 e 5)
- criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico (art. 7);

Il D.M. 03/12/1999 definisce:

- le procedure per l'adozione di misure di contenimento del rumore aeroportuale (art. 3)
- i criteri per l'individuazione delle zone di rispetto A, B e C (art.4)

Nell'attività di pianificazione urbanistica delle zone interessate dall'attività aeroportuale, oltre ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica, occorrerà tenere in considerazione le disposizioni contenute nei decreti sopracitati.

2.4.4 Aree militari

Le aree militari sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica. L'art 11, comma 3 della Legge n. 447/95 prevede che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge del dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni".

Dopo la dismissione tali aree vengono classificate secondo i criteri della D.G.R. 2053/01 tenendo conto della nuova destinazione d'uso prevista dal PSC vigente.

2.4.5 Piste motoristiche e autodromi

Il D.P.R n. 304 del 03/04/01 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447” disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.

Lo svolgimento di tali attività è vincolato (come per il funzionamento di qualsiasi altra sorgente fissa di rumore) al rispetto dei limiti determinati dai comuni con classificazione acustica ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97. Le stesse non sono invece soggette al rispetto dei valori limite differenziali di immissione stabiliti dall’art.4 dello stesso decreto.

A prescindere dal rispetto dei suddetti limiti di immissione, vengono introdotti ulteriori limiti di rumorosità da rispettarsi, su base oraria, al di fuori del sedime degli impianti. Tali limiti sono differenziati per:

nuovi autodromi:

- 70 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00;
- 60 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo notturno 22:00 - 6:00;

autodromi esistenti:

- 70 dBA Leq valutato per l’intero periodo 9:00 - 18:30;
- 60 dBA Leq valutato per l’intero periodo 18:30 - 22:00 e 6:00 - 9:00;
- 50 dBA valutato per l’intero periodo 22:00 - 6:00;
- 75 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00 entro 5 anni dall’entrata in vigore del decreto;
- 72 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00 entro 8 anni dall’entrata in vigore del decreto.

Il decreto sancisce inoltre la possibilità di richiedere autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, prove e test tecnici fissando tempi e modalità per il rilascio delle stesse.

Le deroghe saranno concesse sulla base di un limite massimo di giorni all’anno, il cui numero è differenziato a seconda del tipo di manifestazione/attività e del tipo di impianto (impianti sede di gare di F1, F3000, Moto Grand Prix ecc. oppure altri impianti). In taluni casi le deroghe possono essere illimitate qualora il gestore dell’impianto provveda a garantire un determinato comfort acustico all’interno delle abitazioni (45 dBA nel periodo diurno e 35 dBA nel periodo notturno).

Le concessioni in deroga sono rilasciate dai Comuni su richiesta dei gestori degli impianti attraverso la presentazione di apposita domanda cui deve essere allegata una relazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica.

I gestori degli impianti sono altresì tenuti all’installazione obbligatoria di sistemi di monitoraggio fissi ed a fornire ai Comuni ed alla Regione la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista.

I comuni sono tenuti ad adeguare la propria disciplina regolamentare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

2.4.6 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo

Gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali sono soggetti alle disposizioni del D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo (art.2):

- quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza causare danni all'impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quelli deputati ad erogare servizi di pubblica utilità;
- quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

L'art. 3 del decreto reca i requisiti per l'applicazione del criterio differenziale:

- a) per gli impianti a ciclo continuo in esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio prima del 19/03/1997 (data di entrata in vigore del decreto) è previsto il rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione;
- b) per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19/03/1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione.

L'art. 4 indica modalità e tempi per l'adozione dei piani di risanamento.

Impianti e attività esterne quali isole ecologiche, cabine di decompressione gas metano, depuratori, centrali idriche, quali attività di utilità pubblica essenziale, per modalità e tempistiche di esercizio, possono essere riconosciute ed autorizzate, dagli enti competenti, come attività/impianti a ciclo produttivo continuo, ai sensi del D.M. 11 dicembre 1996.

2.5 TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai paragrafi II-1 e II-2 si intendono "Piani Urbanistici Attuativi": i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero, i Programmi Integrati di intervento ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Si considerano "Interventi Edilizi Diretti": le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie ed ogni altro atto di assenso comunque denominato.

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica o il miglioramento di una situazione di criticità esistente.

2.6 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Sotto il profilo acustico i Piani Urbanistici Attuativi devono garantire:

- una classificazione acustica dell'area di Piano compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, evitando l'accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dBA;
- il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica, entro il perimetro dell'area di Piano;
- il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione dei PUA, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

- a) l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.)
- b) l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei).

Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i ricettori sensibili, è infatti possibile mettere in atto e graduare numerose azioni protettive variamente combinate tra loro.

Qualora le destinazioni d'uso previste dal Piano non consentano una classificazione acustica compatibile con l'intorno esistente, è possibile perseguire obiettivi di qualità attraverso la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti (es. escludendo determinati usi, ovvero limitandone la superficie massima ammessa).

L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più zone acustiche di diversa classe non deve creare conflitti tra le zone stesse e le aree limitrofe. L'adozione di tale procedura sarà inoltre consentita solo se la dimensione di ogni singola area è tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno pertanto

contenere tutti gli elementi necessari per l'assegnazione della classe acustica al comparto (o eventualmente ai sub-comparti) secondo i criteri indicati dalla D.G.R. VII/9776.

In sede di presentazione dei PUA dovrà essere allegata documentazione di Impatto Acustico e/o Valutazione Previsionale del Clima Acustico come definite ai successivi punti 2.7 e 2.8 che dovranno attestare la conformità alle prescrizioni a), b), e c) contenute nel presente paragrafo.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti di zona è a carico dell'attuatore dei piani.

L'assenza della Relazione di Impatto Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

All'atto di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi deve seguire il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

2.7 ALTRI INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA "DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO"

Alla domanda P.d.C, denuncia inizio attività o altro atto di assenso comunque denominato, deve essere allegata la Documentazione di Impatto Acustico" per gli interventi relativi alle seguenti opere (cfr. art. 8, comma 2 della Legge 447/95):

1. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
2. strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/92, n. 285, e successive modificazioni;
3. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
4. discoteche;
5. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
6. impianti sportivi e ricreativi;
7. insediamenti produttivi;
8. cave.

La presentazione della documentazione di impatto acustico è altresì obbligatoria in caso di modifica, potenziamento, conversione degli impianti sopraelencati.

L'assenza della documentazione di impatto acustico è causa di improcedibilità della domanda.

Le attività produttive/commerciali che non utilizzano macchinari e impianti rumorosi ovvero che non inducono significativi aumenti dei flussi di traffico possono avvalersi di una procedura semplificata denominata "Dichiarazione Sostitutiva alla Documentazione di Impatto Acustico" (Allegato 1). La Dichiarazione deve essere redatta da tecnico competente in acustica ambientale e presentata allo Sportello Unico del Comune a corredo della domanda di denuncia inizio attività.

2.7.1 Contenuti della Documentazione di Impatto Acustico

La delibera della giunta regionale n. VII/8313 del 8 marzo 2002 “modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico” definisce i contenuti di dettaglio e le modalità di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica tipologia delle seguenti opere, impianti e attività.

- a) aeroporti, aviosuperfici;
- b) infrastrutture stradali;
- c) infrastrutture ferroviarie;
- d) nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;
- e) centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi.

2.8 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO”

Alla domanda di P.d.C., D.I.A. o altro atto di assenso comunque denominato deve essere allegata la documentazione relativa alla valutazione di previsione di clima acustico per le aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (cfr. art. 8, comma 3, L. 447/95):

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui ai punti del paragrafo 2.7 delle presenti N.T.A.

La Valutazione di Previsione Clima Acustico deve essere presentata anche nel caso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della Valutazione di Previsione Clima Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

La valutazione di clima acustico deve essere approvata da A.R.P.A. preventivamente alla presentazione della stessa denuncia di attività.

Per la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici residenziali distanti da infrastrutture stradali e ferroviarie, da attività produttive e in generale da sorgenti sonore rilevanti, i titolari del progetto possono avvalersi di una procedura semplificata denominata “Dichiarazione Sostitutiva alla Previsione di Clima Acustico” (Allegato 2). La Dichiarazione deve essere redatta da tecnico competente in acustica ambientale e presentata allo Sportello Unico del Comune a corredo della domanda di denuncia inizio attività.

2.8.1 Contenuti della Valutazione Previsionale del Clima Acustico

La delibera della giunta regionale n. VII/8313 del 8 marzo 2002 “modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico” definisce all'articolo 6 gli elementi che devono essere compresi nella documentazione relativa alla valutazione di clima acustico.

ALLEGATO 1**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

Allo Sportello Unico
del Comune di _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

- ☐ legale rappresentante
☐ titolare
☐ altro (specificare: _____)
della (ditta, circolo, associazione, etc) _____

con sede legale in _____

(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C. F. o P. IVA _____

Richiesta edilizia _____

Intervento relativo alla seguente attività

Si dichiara sotto la propria responsabilità che l'intervento oggetto della richiesta **NON E' SOGGETTO** alla presentazione della documentazione di impatto acustico in quanto non rientra nell'elenco del paragrafo 2.7 delle Norme tecniche di Attuazione della zonizzazione acustica (da art. 8 Legge 447/95), trattandosi di:

- ☐ Circolo privato o esercizio pubblico ove non sono installati macchinari, impianti e/o sorgenti sonore rumorose.
☐ Attività industriale o artigianale di tipo produttivo o manifatturiero ove non sono installati macchinari, impianti e/o sorgenti sonore rumorose.
☐ Attività di servizio quale struttura sanitaria pubblica o privata, struttura alberghiera, struttura di produzione e/o manipolazione alimenti o bevande, laboratorio di analisi sono installati macchinari, impianti e/o sorgenti sonore rumorose.
☐ _____

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data _____

Firma del tecnico competente in acustica ambientale

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

Allo Sportello Unico
del Comune di _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

- ☐ legale rappresentante
☐ titolare
☐ altro (specificare: _____)

della (ditta, circolo, associazione, etc) _____

con sede legale in _____

(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C. F. o P. IVA _____

Richiesta edilizia _____

Intervento relativo alla seguente attività

Si dichiara sotto la propria responsabilità che l'intervento oggetto della richiesta **NON E' SOGGETTO** alla presentazione della documentazione di clima acustico in quanto non rientra nell'elenco del paragrafo 2.8 delle Norme tecniche di Attuazione della zonizzazione acustica (da art. 8 Legge 447/95), trattandosi di:

- ☐ Ampliamento di edifici esistenti
☐ Nuova edificazione residenziale
☐ Ristrutturazione di edifici residenziali già esistenti
☐ _____

In quanto l'intervento è ubicato:

- all'esterno delle fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie così come individuate dall'art. 3 del DPR 18/77/98 (distanza superiore a 250m dalla mezzzeria dei binari)
- in area distante a attività industriali o artigianali
- lontano da autostrade o infrastrutture viarie con notevoli flussi veicolari
- in zone in cui non sono presenti altre sorgenti acustiche di rilievo

In conseguenza a quanto sopra indicato l'intervento non è soggetto alla presentazione della documentazione di clima acustico in quanto non sono presenti sorgenti sonore di rilievo nell'area.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data _____

Firma tecnico competente in acustica ambientale

2.9 REQUISITI PASSIVI DEGLI EDIFICI

La certificazione degli indici acustici passivi deve contenere la relazione dettagliata con riportati i seguenti valori:

- i valori minimi di isolamento acustico per elementi divisori verticali (interni e di facciata);
- i valori minimi di isolamento acustico per elementi orizzontali;
- i valori massimi di calpestio per elementi orizzontali;
- fissa i valori massimi di emissione per servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, areazione e condizionamento) e discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria).

I valori limite per le grandezze sopra citate sono differenziate per categorie nelle successive tab. A e B

Tab. A – CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

categoria A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
categoria B	Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
categoria C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
categoria D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
categoria E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
categoria F	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
categoria G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Tab. B – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (dBA)

Categorie di cui alla TAB. A	Parametri				
	Rw	D2m,nT,w	Ln,w	LASmax	LAeq
D	55	45	58	35	25
A – C	50	40	63	35	25
E	50	48	58	35	25
B – F – G	50	42	55	35	25

Definizione dei parametri acustici richiesti:

- Rw – valori riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari;
D2m,nT – isolamento acustico standardizzato di facciata;
Ln,w – livello di rumore di calpestio normalizzato;
LASmax – livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow
LAeq – livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A

I dati relativi agli indici acustici passivi possono essere certificati in opera mediante specifiche analisi eseguite con metodiche riconosciute ufficialmente e accreditate da un tecnico competente in acustica. In alternativa possono essere calcolate preventivamente mediante modelli di calcolo prima del rilascio della concessione edilizia o dell'agibilità/abitabilità.

2.10 ATTIVITÀ TEMPORANEE

Nell'articolo 8 della legge Regionale n.13/2001 si afferma che il Comune è l'organismo preposto al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee.

Il Comune può rilasciare le autorizzazioni in deroga ai limiti di zona per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente indicate dal comune stesso in base alla specifica attività svolta, sentito il parere dell'ARPA.

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un periodo di tempo limitato e/o si svolga in modo non permanente nello stesso sito.

Rientrano in tale categoria:

- cantieri edili, stradali ed assimilabili;
- luna park e circhi equestri;
- manifestazioni musicali;
- manifestazioni popolari;
- altre attività con caratteristiche temporanee.

Sono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali cui provvede il I° comma dell'art. 659 del C.P.

Salvo eventuali prescrizioni particolari il Comune nel provvedimento di autorizzazione, dovrà attenersi alle seguenti modalità:

- considerare i contenuti e le finalità dell'attività
- considerarne la durata
- il periodo diurno e notturno
- la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli superiori ai limiti vigenti
- la frequenza delle attività temporanee che espongono la popolazione a livelli superiori ai limiti vigenti
- la presenza di ricettori particolarmente sensibili in prossimità dell'area destinata all'attività
- nel caso di manifestazioni con presenza di pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso di quest'ultimo

Nell'autorizzazione il comune può stabilire valori limite da rispettare, limitazioni di orario e di giorni di svolgimento, prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore e l'obbligo per il titolare o gestore dell'attività di informare preventivamente la popolazione interessata.

Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Relativamente a questo tipo di attività temporanea rumorosa, l'Amministrazione Comunale fissa limitazioni ai livelli sonori indotti ai più vicini ricettori sensibili e un numero massimo di giorni per lo svolgimento dell'attività. Nei giorni rimanenti le emissioni sonore devono rispettare i limiti fissati dal DPCM 14/11/97.

Luna Park e circhi equestri: le manifestazioni di norma potranno durare dalla domenica al giovedì fino alle 23:00 e il venerdì e il sabato fino alle 24:00. Il limite orario assoluto di

immissione da adottare in deroga a quanto specificato dal DPCM 14/11/97 è di 85 dB(A). Il limite differenziale di immissione non è applicato.

Grandi manifestazioni musicali all'aperto: le manifestazioni di norma potranno durare dalla domenica al giovedì fino alle 23:00 e il venerdì e il sabato fino alle 24:00. Il limite orario assoluto di immissione da adottare in deroga a quanto specificato dal DPCM 14/11/97 è di 95 dB(A). Il limite differenziale di immissione non è applicato.

Grandi manifestazioni musicali al chiuso: le manifestazioni di norma potranno durare dalla domenica al giovedì fino alle 23:00 e il venerdì e il sabato fino alle 24:00. Il limite orario assoluto di immissione da adottare in deroga a quanto specificato dal DPCM 14/11/97 è di 70 dB(A). Il limite differenziale di immissione non è applicato.

Manifestazioni popolari: le manifestazioni di norma potranno durare dalla domenica al giovedì fino alle 23:00 e il venerdì e il sabato fino alle 24:00. Il limite orario assoluto di immissione da adottare, in deroga a quanto specificato dal DPCM 14/11/97, è di 85 dB(A). Il limite differenziale di immissione non è applicato.

Discoteche e simili all'aperto: tali attività di norma potranno durare dalla domenica al giovedì fino alle 23:00 e il venerdì e il sabato fino alle 24:00. Il limite orario assoluto di immissione da adottare, in deroga a quanto specificato dal DPCM 14/11/97, è di 70 dB(A). Il limite differenziale di immissione non è applicato.

Altre attività musicali all'aperto quali ad esempio piano-bar esercitati a supporto di attività principale (bar, gelaterie, ristoranti, etc.): tali attività potranno avere luogo dalla domenica al giovedì fino alle 23:00 e il venerdì e il sabato fino alle 24:00. Il limite orario assoluto di immissione da adottare in deroga a quanto specificato dal DPCM 14/11/97 è di 70 dB(A). Il limite differenziale di immissione non è applicato.

Altre attività con caratteristiche temporanee: le altre attività con caratteristiche temporanee quali ad esempio l'utilizzo di macchine da giardino, altoparlanti su veicoli, cannoncini antistorno, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine, etc., sono soggette ai seguenti limiti nei giorni feriali:

- 1 dalle 8:00 alle 12:30;
- 2 dalle 16:30 alle 19:00 (in periodo estivo);
- 3 dalle 15:30 alle 18:00 (in periodo invernale).

sono soggette ai seguenti limiti nei giorni festivi:

- 4 dalle 10:00 alle 12:30;
- 5 dalle 17:00 alle 19:00 (in periodo estivo);
- 6 dalle 16:30 alle 18:30 (in periodo invernale).

Il limite orario assoluto di immissione da adottare in deroga a quanto specificato dal DPCM 14/11/97 è di 80 dB(A). Il limite differenziale di immissione non è applicato.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui sopra, è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi in tre copie allo sportello unico almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione si considera ritualmente presentata solo se corredata della documentazione di cui all'Allegato 5. In questo

caso lo sportello unico provvede a trasmettere la comunicazione all'Ufficio Ambiente e al Distretto ARPA territorialmente competente, senza ulteriori seguiti.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 20 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le esibizioni di complessi bandistici e/o corali o di altre esibizioni che non utilizzano impianti di amplificazione, ovvero che utilizzano impianti di amplificazione di potenza inferiore a 100 W (RMS), sono dispensati dall'obbligo di presentare l'allegata documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale (previsione di impatto acustico).

Per le attività ed esibizioni organizzate da uno stesso soggetto richiedente, svolte nel medesimo luogo e con l'utilizzo del medesimo impianto di amplificazione, la documentazione tecnica redatta dal tecnico competente comprovante il rispetto dei limiti di cui sopra acquisisce una validità triennale.

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui sopra possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da Allegato 6, corredando la richiesta con la documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata dallo sportello unico entro 30 giorni dalla richiesta, previa acquisizione del parere di ARPA.

Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 ed in particolare nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

TABELLA 7 “TIPO” - COMUNE DI CORNO GIOVINE**Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili**

Cat.	Tipologia di Manifestazione	Durata	n. Max di giorni/anno	Limite in facciata Laeq (dBA)	Limite in facciata LASmax (dBA)	Limite di esp. per il pubblico LASmax (dBA)	Limite orario
1	Luna Park e circhi equestri	Da definire	Da definire	85	90	108	dalla domenica al giovedì: fino alle 23:00 il venerdì e il sabato: fino alle 24:00
2	Grandi manifestazioni all'aperto	4 h	5	95	100	108	dalla domenica al giovedì: fino alle 23:00 il venerdì e il sabato: fino alle 24:00
3	Grandi manifestazioni al chiuso	4 h	10	70	75	108	dalla domenica al giovedì: fino alle 23:00 il venerdì e il sabato: fino alle 24:00
4	Manifestazioni popolari	4 h	6	85	90	108	dalla domenica al giovedì: fino alle 23:00 il venerdì e il sabato: fino alle 24:00
5	Discoteche e similari all'aperto	4 h	16	70	75	108	dalla domenica al giovedì: fino alle 23:00 il venerdì e il sabato: fino alle 24:00
6 (*)	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti ecc.	4 h	16 per sito (max 2 settimana)	70	75	108	dalla domenica al giovedì: fino alle 23:00 il venerdì e il sabato: fino alle 24:00

(*) Nota:

Relativamente alla categoria 6 si è indicato il numero di giorni per sito. Ciò comporta che:

- a. qualora due o più esercizi commerciali siano ubicati nello stesso sito (ad es. nella stessa piazza, via o parco) i 16 giorni disponibili dovranno essere equamente suddivisi tra gli stessi.
- b. qualora si tratti di un sito in cui è già previsto lo svolgimento di manifestazioni a valenza pubblica, è necessario sottrarre ai giorni totali disponibili quelli ad esse destinati.

Criteri di misurazione, controllo e vigilanza

I parametri di misura sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

a) LAeq, come definito dal D.M. 16/03/1998, TM (tempo di misura) $\geq 10'$; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;

b) LASmax, definito come livello di pressione sonora massimo ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

Per tutte le attività normate dal presente Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazione previste dal D. M. 16/03/98 (componenti tonali o impulsive).

L'attività di controllo e vigilanza è demandata all'ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze; il controllo del rispetto dei limiti orari delle attività è di competenza esclusivamente del Corpo di Polizia Municipale.

In ogni caso il tecnico competente in acustica ambientale è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni impartite da ARPA. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da € 285,23 a € 10.329,14 ai sensi del comma 3 dell'art.10 della Legge n.447/1995.

Adeguamento delle norme e dei regolamenti comunali esistenti

Il presente Regolamento sostituisce le precedenti previsioni comunali in materia di inquinamento acustico ed è parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene e delle Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale.

ALLEGATI al REGOLAMENTO

ALLEGATO 3

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE”

Allo Sportello Unico
del Comune di Corno Giovine

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

- ☐ legale rappresentante
☐ titolare
☐ altro (specificare): _____)

della ditta _____

con sede legale in _____
(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C. F. o P. IVA. _____
per l'attivazione di un cantiere:

- a. edile o stradale
b. ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal _____ al _____

C H I E D E

l'autorizzazione per lo svolgimento delle attività temporanee.

A tal fine dichiara di rispettare gli orari ed i valori limite indicati dal Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Si allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti sonore, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data _____

Firma _____

N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ALLEGATO 4

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE”

Allo Sportello Unico
del Comune di Corno Giovine

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

- ☐ legale rappresentante
☐ titolare
☐ altro (specificare: _____)

della ditta _____

con sede legale in _____

(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C. F. o P. IVA _____
per l'attivazione di un cantiere:

- c. edile o stradale
d. ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal _____ al _____

C H I E D E

l'autorizzazione per lo svolgimento delle attività temporanee.

A tal fine dichiara di NON essere in grado di rispettare gli orari ed i valori limite indicati dal Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Per le seguenti motivazioni:

Allega alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale, corrispondente ai seguenti requisiti:

- planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti: livello di potenza sonora, oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate, ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno utilizzato la medesima tecnologia;
- stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini. In caso di cantieri interni a fabbricati abitati è necessario che le stime siano riferite anche agli ambienti abitativi interni ai fabbricati stessi;
- durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
- misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data _____

Firma _____

N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ALLEGATO 5

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ' RUMOROSE TEMPORANEE

Allo Sportello Unico
del Comune di Corno Giovine

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

☐ legale rappresentante

☐ titolare

☐ altro (specificare: _____)
della (ditta, circolo, associazione, etc) _____

con sede legale in _____
(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C. F. o P. IVA _____

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal _____ al _____

con il seguente orario: dalle _____ alle _____

COMUNICA

di rientrare nelle condizioni stabilite ai sensi del regolamento comunale.

A tal fine dichiara di rispettare gli orari ed i valori limite indicati dal Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

Allego alla presente documentazione tecnica consistente in:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data _____

Firma _____

N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ALLEGATO 6

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

da utilizzare per le attività che NON rispettano orari e valori limite di cui al regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ' RUMOROSE TEMPORANEE

Allo Sportello Unico
del Comune di Corno Giovine

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

☐ legale rappresentante

☐ titolare

☐ altro (specificare: _____)

della (ditta, circolo, associazione, etc) _____

con sede legale in _____

(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C. F. o P. IVA _____

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal _____ al _____

con il seguente orario: dalle _____ alle _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga.

A tal fine dichiara di NON essere in grado di rispettare gli orari ed i valori limite indicati dal Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee per i seguenti motivi:

Allega alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale, corrispondente ai seguenti requisiti:

- planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili, ovvero sulla base di misure sperimentali in condizioni analoghe;
- stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei livelli sonori attesi per l'esposizione del pubblico e descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione, limitazione e contenimento della rumorosità adottate o che si intendono adottare al fine del rispetto dei valori limite previsti.
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data _____

Firma _____

N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

AVVERTENZE

In ogni caso il tecnico competente in acustica ambientale è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni impartite da ARPA. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

2.11 CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

2.11.1 Zone di potenziale conflitto

Sono definite aree di potenziale conflitto le zone acustiche confinanti i cui limiti differiscono per più di 5 dBA. Per come sono definite, l'identificazione di tali aree richiede una verifica strumentale che accerti l'assenza di conflitti acustici reali (livelli sonori inferiori ai limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria, al momento, l'adozione di un piano di risanamento acustico.

La condizione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui al paragrafo 2.5 e 2.6.

Tali aree dovranno essere soggette a periodica verifica, con frequenza stabilita a discrezione dell'Amministrazione Comunale, che accerti il mantenimento nel tempo della compatibilità acustica.

Per le opere soggette a D.I.A. che si insediano nelle zone di potenziale conflitto, dovrà essere presentata, in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità, una Relazione di Collaudo Acustico redatta da un tecnico competente.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

3 TITOLO II -- RISANAMENTO

Ai sensi dell'art. 11, della L.R. 13/2001, il Comune, sulla base della classificazione acustica, adotta il Piano di Risanamento Acustico tenendo conto, secondo le disposizioni della normativa vigente del piano urbano del traffico (D.L. n.285/1992) di programmi di riduzione dell'inquinamento acustico.

Il piano di risanamento acustico comunale è adottato dal comune entro 30 mesi dalla data di pubblicazione della Delibera Regionale n. VII/9776 del 02/07/2002 e trasmesso alla Regione entro 30 giorni dall'adozione.

Il Comune deve recepire all'interno del piano di risanamento acustico il piano di contenimento del rumore delle infrastrutture di trasporto, redatto come da articolo 9 della L.R. 13/2001. Allo stesso modo deve recepire il piano di risanamento acustico delle imprese come previsto dall'articolo 10 e dalla delibera di giunta regionale n. 7/6906 "criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese".

Il PDRA deve contenere (Art. 7 Legge 447/95):

1. l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
2. l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
3. l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
4. la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
5. eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

4 TITOLO III – CONTROLLI, POTERI SOSTITUTIVI, SANZIONI, CONTRIBUTI

4.1 DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica del territorio comunale ha una durata di 5 anni a partire dalla data di approvazione della medesima. La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'Amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale. Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:

- a) all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali di P.R.G.
- b) all'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi contenenti una proposta di modifica della zonizzazione acustica.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

4.2 STRUMENTI DI VERIFICA

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta si renderà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

4.3 NORME DI SALVAGUARDIA

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei PDRA sono considerati compatibili con la Classificazione Acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui al punto 2.3.

4.4 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione e di immissione di cui al punto 2.3.1 del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5000 (art.10, comma 2 della Legge 447/95). La violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica, di cui all'art.10 comma 4 della L.R. 13/2001 relativa ai piani di risanamento acustico delle imprese, è punita con la sanzione amministrativa di una somma da euro 250 a 500.

In caso di messa in esercizio di impianti senza che sia stata presentata la R.I.A., D.I.A o VPCA., nei casi previsti al capo II, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. In caso di mancato rispetto di tempi e modi previsti dall'ordinanza, il Sindaco può provvedere alla sospensione provvisoria (o a tempo determinato) dell'attività o

dell'impianto responsabile del superamento, nonché a comminare una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 10.000.

Qualora la messa in esercizio sia avvenuta senza trasmissione della Relazione di Collaudo Acustico, l'applicazione della sanzione al minimo è subordinata alla effettiva installazione delle opere di mitigazione descritte nelle R.I.A., D.I.A, VPCA.

Lodi, lì 20 Dicembre 2007

I Tecnici:

1 Responsabile:

Geom. Gianluca Savigni



2 Tecnico competente in acustica ambientale:

Dott. Germano Bonetti

Isac S.p.a.